5. Specie (1)

6. Zona di produzione

7. Peso netto o lordo dichiarato. »

3. Tuttavia le etichette che recano l'indicazione prescritta all'allegato IV, parte A, lettera a), punto 1, e lettera b) della direttiva del Consiglio del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, potranno essere utilizzate sino al 1º luglio 1970, ma non oltre.

Articolo 15

Gli Stati membri mettono in vigore, non oltre il 1º luglio 1969, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 16

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addí 18 febbraio 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. P. BUCHLER

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 18 febbraio 1969

che modifica la direttiva del Consiglio del 14 giugno 1966 relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione

(69/64/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che è opportuno modificare talune disposizioni della direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (3);

considerando che alla data del 1º luglio 1967 alcuni Stati membri non sono stati in grado di conformarsi alle disposizioni della suddetta direttiva per quanto riguarda le specie Abies alba, Picea abies, Pinus silvestris e Pseudotsuga taxifolia; che è pertanto opportuno accordare loro un termine supplementare;

considerando d'altra parte che il termine previsto per il genere Populus e per la specie Quercus borealis può invece essere anticipato senza difficoltà,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

All'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione il testo delle lettere a), b) e c) è sostituito dal testo seguente:

« a) Non oltre il 1º luglio 1969 per le sementi e parti di piante di:

Abies alba Mill.
Larix decidua Mill.
Larix leptolepis (Sieb. & Zucc.) Gord.
Picea abies Karst.
Picea sitchensis Trautv. et Mey.
Pinus nigra Arn.
Pinus silvestris L.
Pinus strobus L.
Populus
Pseudotsuga taxifolia Britt.
Quercus borealis Michx.

b) Non oltre il 1º luglio 1971 per le sementi e parti di piante di:

Fagus silvatica L.
Quercus pedunculata Ehrh.
Quercus sessiliflora Sal. »

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addí 18 febbraio 1969.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. P. BUCHLER

(1) Per il lupino si deve indicare inoltre : lupino dolce o lupino amaro.
(2) GU n. C 135 del 14. 12. 1968, pag. 25.
(3) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2326/66.